

BrigX Linux Users Group - Statuto

1 Disposizioni generali

1.1 Denominazione

È costituita l'associazione culturale BrigX, con un rimando diretto a "Brig", antico nome della Brianza (d'ora in poi indicata semplicemente con il termine Associazione). L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione stessa. L'Associazione è svincolata da qualsiasi ideologia politica o religiosa.

1.2 Oggetto

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere la più ampia diffusione dell'informatica cosiddetta "Open", nel senso di aperta, e "Free", nel senso di libera, che favorisce un uso aperto e libero della produzione informatica ed intellettuale in genere. L'Associazione intende perseguire i propri scopi tramite le seguenti attività:

- essere un punto di ritrovo per gli utenti del sistema operativo GNU/Linux della Brianza;
- promuovere l'informazione sul suddetto sistema operativo e la sua diffusione;
- promuovere lo scambio di software libero¹ tra i soci dell'organizzazione;
- promuovere la pratica del Do It Yourself (DIY);
- organizzare eventi e iniziative coerenti con i punti precedenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale.

1.3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con una delibera dell'Assemblea dei soci in riunione straordinaria.

1.4 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo;
3. il presidente del consiglio direttivo.

¹ Un software si può definire libero solo se garantisce quattro "libertà fondamentali":

– Libertà 0: Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.

– Libertà 1: Libertà di studiare il programma e modificarlo.

– Libertà 2: Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo.

– Libertà 3: Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.

Un programma è software libero se l'utente ha tutte queste libertà. In particolare, se è libero di ridistribuire copie, con o senza modifiche, gratis o addebitando delle spese di distribuzione a chiunque ed ovunque. Essere liberi di fare queste cose significa (tra l'altro) che non bisogna chiedere o pagare nessun permesso. [Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero]

2 I soci

2.1 Composizione dell'Associazione

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e l'assenza di condanne penali.

2.2 Domanda di ammissione

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. La domanda può essere presentata a mezzo email con scansione dei documenti richiesti direttamente alla segreteria dell'associazione.

2.3 Soci

Sono Soci tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti a sostenerla per il raggiungimento degli scopi istituzionali, che presentano domanda di ammissione alla Associazione di cui al precedente paragrafo. Gli Organi Sociali preposti si riservano di ammettere il socio richiedente a seguito dell'esame della domanda di ammissione corredata dalla documentazione richiesta. I Soci si impegnano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

2.4 Categorie di soci

I soci si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Ordinari senza diritto di voto;
- Soci Onorari.

2.5 Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono le persone fisiche che hanno fondato l'Associazione. I Soci Fondatori mantengono sempre e in ogni caso il diritto di voto. Anche il socio fondatore può essere escluso dall'Associazione in caso di condanna penale.

2.6 Soci Ordinari

I Soci Ordinari sono persone fisiche, che entrano a far parte dell'Associazione, previo pagamento della quota sociale e previa accettazione della loro domanda d'iscrizione da parte degli organi preposti.

2.7 Soci Ordinari senza diritto di voto

I Soci Ordinari senza diritto di voto, sono Soci Ordinari che non abbiano partecipato, senza motivo valido, a otto incontri settimanali consecutivi dell'Associazione. La richiesta di reintegrazione allo status di Socio Ordinario deve essere sottoposta agli organi preposti.

2.8 Soci Onorari

Sono soci onorari le persone fisiche che decidano di sostenere l'Associazione attraverso donazioni, o con il solo pagamento della quota sociale, ma che non intendono partecipare in maniera attiva alle attività della stessa.

2.9 Accettazione del socio

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il socio verrà inserito nella mailing list dell'associazione.

2.10 Diritti del socio

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, come da apposito regolamento;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Tutti i soci hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell'Associazione.

2.11 Doveri del socio

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, al rispetto delle strutture e materiali messi a disposizione dall'associazione, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

2.12 Recesso del socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

2.13 Espulsione

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di espellere un associato per i casi di seguito descritti:

- reiterata inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In ogni caso, i danni materiali dovranno essere risarciti dall'autore o dagli autori;
- l'utilizzo del materiale in possesso dell'associazione e/o dei locali in concessione alla stessa per il perseguimento di scopi commerciali, politici, religiosi o criminali.

3 Patrimonio sociale e rendiconto

3.1 Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: quote sociali, contributi, donazioni e lasciti diversi; è prevista la possibilità di mettere a disposizione dell'associazione materiale informatico.

L'Associazione si impegna a mantenere un elenco ufficiale del materiale ricevuto in prestito; tale elenco dovrà essere verificato ogni mese (inventario) e firmato dal segretario in carica. Il proprietario si deve impegnare a rendere in qualche modo riconoscibile il materiale messo a disposizione dell'associazione; se per qualsiasi motivo ciò non fosse possibile, potrà richiedere all'associazione un documento ufficiale (firmato) avente funzione di ricevuta.

3.2 Rendiconto

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

3.3 Composizione del rendiconto

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per le iniziative promosse dall'Associazione e comunque attinenti all'oggetto dell'Associazione stessa.

4 L'Assemblea

4.1 Composizione

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni, purché non privati del diritto di voto come da punto 2.4. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia a sua volta socio.

4.2 Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- elegge gli organi sociali, votando la preferenza a nominativi scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organo. In caso di parità di voti, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

4.3 Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

4.4 Convocazione dell'assemblea

La convocazione avviene mediante posta elettronica indirizzata alla mailing list riservata ai soci. L'avviso di convocazione è inviato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

4.5 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

4.6 Eccezioni alle delibere

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è in ogni caso indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

4.7 Verbalizzazione

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un presidente e un segretario verbalizzante. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. I verbali dell'Assemblea potranno essere messi a disposizione dei soci per via telematica.

4.8 Delibere Assembleari

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (i tre quinti più uno) sull'insieme dei Soci presenti. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono una maggioranza di almeno tre quinti sull'insieme dei Soci presenti. Il metodo di voto sarà deciso di volta in volta dal presidente dell'Assemblea.

4.9 Assemblee telematiche

Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo, è possibile indire una votazione chiamata Assemblea Telematica. Essa dovrà svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema di identificare univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta. Il verbale sarà firmata digitalmente dal Direttivo e depositato in forma telematica online. Le fasi per lo svolgimento dell'assemblea sono determinate in un apposito regolamento.

5 Gli organismi dirigenti

5.1 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, salvo il primo nominato con l'atto costitutivo, viene eletto dall'Assemblea dei Soci alla fine del mandato che dura tre anni. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di diciannove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione e dietro presentazione di ricevute giustificative.

5.2 Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni; in caso di impedimento del Tesoriere può assumere anche tali mansioni, cumulando tuttavia al massimo due cariche contemporaneamente e demandando all'Assemblea Straordinaria dei Soci l'elezione del sostituto provvisorio;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- il Tesoriere: ha l'onere di tenere la cassa dell'associazione, la quale è costituita dalle quote associative, da donazioni, dai contributi volontari versati dai componenti dell'associazione, da altre forme di autofinanziamento stabilite dall'assemblea; il tesoriere redige l'inventario dei beni dati in dono, in prestito o di proprietà dell'Associazione;
- Il Responsabile materiale e servizi: ha il compito di gestire il materiale dell'Associazione, preservandone l'integrità e cercando di garantire la massima sicurezza dei beni e servizi utilizzati dai Soci nell'ambito dell'Associazione; sua è anche la responsabilità di gestire mailing list ed eventuali altre risorse.
- Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte di uno dei consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea Straordinaria provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

5.3 Compiti del Consiglio Direttivo

Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

5.4 Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 6 mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 3 Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni avverranno solo con voto palese. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

5.5 Delibere telematiche

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (posta elettronica, IRC, ecc.) via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di

identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria, tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta. Copia del verbale sarà stampata e firmata dal segretario.

5.6 Partecipazione dei Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi (2/3) dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuovi elezioni entro trenta giorni.

6 Scioglimento dell'associazione

6.1 Scioglimento dell'associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque per associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli unicamente tra i soci.

7 Disposizioni finali

7.1 Rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, si rinvia alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.